



Camera di Commercio
Mantova



**DISCIPLINARE
DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
RESE AI FINI DEL RINNOVO
DEL CONSIGLIO CAMERALE**

Approvato con deliberazione di Giunta n. 26 del 2 aprile 2014



Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio di Mantova dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori nel procedimento di rinnovo del Consiglio camerale di cui al D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
2. Il presente disciplinare definisce inoltre i controlli effettuati su dati e informazioni contenuti nelle banche dati camerali a fini di riscontro con le dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni di cui al comma 1.
3. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Mantova sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

Art. 2 – Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Mantova sono puntuali o a campione. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
2. La Camera di Commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.
3. I controlli sono di tipo preventivo o successivo a seconda che siano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
4. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni di controllo, le generalità dei soggetti presenti, i controlli effettuati e le relative risultanze, l'ora del termine delle operazioni.

Art. 3 – Controlli puntuali

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Mantova;
 - b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività della stessa nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione provinciale da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - e) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle Imprese;

- f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - g) la corretta imputazione delle imprese artigiane e cooperative ai settori dell'artigianato e della cooperazione;
 - h) qualora l'organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. Qualora, in base ai controlli effettuati, si riscontrino nelle dichiarazioni irregolarità sanabili (non iscrizione delle imprese nel registro delle imprese, non corrispondenza del codice ATECO al settore per il quale l'organizzazione intende partecipare, non corretta estrapolazione delle imprese artigiane e cooperative, ecc.), il Responsabile del procedimento informa l'organizzazione o associazione interessata di tali discordanze per consentire alla medesima, entro il termine perentorio previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del D.M. n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate.
 3. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dalla Camera di commercio non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.
 4. Nel caso in cui, in base ai controlli effettuati, si riscontrino nelle dichiarazioni irregolarità non sanabili (assenza di requisiti), il Responsabile del procedimento dispone l'esclusione dal procedimento dell'organizzazione o associazione interessata notificando il relativo provvedimento al legale rappresentante.
 5. E' fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 331 del c.p.p., qualora nel corso dell'attività di controllo emergano false dichiarazioni.
 6. E' facoltà del Responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi sia successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.
 7. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA.

Art. 4 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali sono relativi alle imprese contenute negli elenchi di cui all'allegato B al D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto:
 - a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
 - b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2012-2013.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 imprese e con un minimo di 3 imprese per organizzazione imprenditoriale. Il campione è estratto in modo casuale tramite una apposita macro creata nel foglio di lavoro Excel utilizzando la funzione RND ().

3. Estratto il campione, i funzionari incaricati al controllo dal Responsabile del Procedimento chiedono all'organizzazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata) o con raccomandata A/R, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 (o 10?) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata. Qualora ne ricorrano i presupposti i controlli possono essere estesi alla totalità dei dati.
5. La medesima esigenza di ampliamento del campione di controllo, fino eventualmente alla totalità dei dati, può verificarsi se puntuali e circostanziate contestazioni da parte di altra organizzazione concorrente facciano ritenere tale opportunità.

Art. 5 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano i nominativi contenuti negli elenchi di cui all'allegato D al D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto, rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 iscritti e con un minimo di 3 iscritti per organizzazione sindacale o associazione di consumatori. Il campione è estratto in modo casuale tramite una apposita macro creata nel foglio di lavoro Excel utilizzando la funzione RND ().
3. Estratto il campione, i funzionari incaricati al controllo dal Responsabile del procedimento chiedono all'organizzazione/associazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata) o raccomandata A/R, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 (o 10?) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata. Qualora ne ricorrano i presupposti i controlli possono essere estesi alla totalità dei dati.
5. La medesima esigenza di ampliamento del campione di controllo, fino eventualmente alla totalità dei dati, può verificarsi se puntuali e circostanziate contestazioni da parte di altra organizzazione concorrente facciano ritenere tale opportunità



Art. 6 – Criteri per la tutela della riservatezza dei dati trasmessi

1. I controlli a campione saranno effettuati anche tenendo conto della necessità di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori e secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.
2. I controlli non giustificati da esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di ricostituzione del Consiglio camerale non avranno luogo. In particolare, i controlli a campione non avranno luogo in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressate per il medesimo settore.

Art. 7 – Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento ravvisi un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso della Camera di commercio;
 - b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso della Camera di commercio (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
 - c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
 - d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.